

Sentenza del 19/05/2023 n. 13892 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1. U.Assicurazioni Spa , in qualità di incorporante di Milano Assicurazioni Spa , ha proposto ricorso, con quattro motivi, contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 4973/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 28 settembre 2015, depositata in data 17 novembre 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente in controversia avente ad oggetto l'impugnativa del silenzio rifiuto sull'istanza di sollecito di rimborso di interessi primari maturati sul credito di imposta Irpeg dell'anno 1996, posto nella dichiarazione dei redditi Mod. 760/1997 e rimborsato in data 11 gennaio 2011.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. aveva ritenuto che si era formato un giudicato esterno sul diritto della società ad ottenere il pagamento degli interessi maturati sul credito di imposta Irpeg per il periodo di imposta 1996 solo a decorrere dal 31 dicembre 2002, cioè dalla data in cui l'ufficio era decaduto dal potere di rettificare la dichiarazione dei redditi presentata per il predetto periodo di imposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e non invece dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 44, comma 2.

3. Il P.G., Fulvio Troncone, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parte contribuente ha depositato documentazione ex art. 372 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 99, 100, 112, 324 e 329 c.p.c., nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 18, 46, 49 e 53 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 in quanto la C.t.r. avrebbe erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno alla sentenza della C.t.p. di Milano, n. 192, depositata il 2 febbraio 2005, nella parte in cui aveva ritenuto che gli interessi primari spettanti alla contribuente in relazione al credito d'imposta IRPEG per il periodo d'imposta 1996 decorrevano dal 31 dicembre 2002, benchè tale statuizione fosse stata resa dai giudici della C.t.p. meramente ad abundantiam e fosse, dunque, radicalmente inidonea ad assumere i caratteri di definitività e stabilità propri del giudicato.

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 99, 100, 112, 324 e 329 c.p.c., nonché del D.Lgs. 31

dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 18, 46, 49 e 53 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 62.

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 99, 100, 112, 324 e 329 c.p.c., nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 18, 49 e 53 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 in quanto la C.t.r. avrebbe erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno alla sentenza della C.t.p. di Milano n. 192, depositata il 2 febbraio 2005, nella parte in cui aveva ritenuto che gli interessi primari spettanti alla contribuente in relazione al credito d'imposta IRPEG per il periodo d'imposta 1996 decorrevano dal 31 dicembre 2002, benchè i giudici della C.t.p. avessero in realtà ommesso di pronunciarsi sulla spettanza degli interessi maturati prima della data del 31 dicembre 2002.

1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 99, 100, 112, 324 e 329 c.p.c., nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 18, 46, 49 e 53 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 62.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati e vanno rigettati.

Occorre premettere un breve accenno alla fattispecie in esame.

Con una prima domanda del 19 febbraio 2002, la società contribuente sollecitava il pagamento del credito di imposta Irpeg, già chiesto a rimborso con la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, domandando anche il pagamento degli interessi per la ritardata erogazione delle somme dovute.

Con sentenza n. 192/26/2005, la C.t.p. di Milano aveva condannato l'amministrazione finanziaria al rimborso "di Euro 21.610.047,15 oltre interessi tributari D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 44 dal 31 dicembre 2002 (ovvero dal quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) al saldo", oltre al pagamento del maggior danno in favore della società ricorrente, "decorrente dal 31 dicembre 2002 (termine ultimo per l'accertamento successivo alla messa in mora del 1 febbraio 2002) al saldo" nei limiti della "differenza tra il rendimento che la società avrebbe conseguito ed il tasso di interesse tributario dall'1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, differenza pari al'1.05%".

Nel secondo grado di giudizio, che si è concluso con la sentenza della C.t.r. n. 169/05/06, oggetto di successiva impugnazione, l'ufficio proponeva appello relativamente al solo capo che riguardava la condanna al maggior danno derivante da ritardato adempimento, mentre la società, a sua volta, proponeva appello incidentale lamentando esclusivamente il mancato accoglimento integrale della domanda risarcitoria inerente alla quantificazione del danno da ritardo ex art. 1224 c.c., comma 2.

La C.t.r., pertanto, non modificava quanto statuito dalla C.t.p. con riferimento al termine di decorrenza degli interessi; di conseguenza, la società, in data 28 dicembre 2010, incassava il rimborso di Euro 21.610.047,15, oltre interessi per Euro 4.078.896,40.

Con una nuova domanda di rimborso spedita all'ufficio in data 10 gennaio 2012, la società contribuente richiedeva un'ulteriore somma di Euro 5.618.612,26 a titolo di interessi decorrenti dalla presentazione della dichiarazione sino al 31/12/2002, sebbene tale somma non fosse stata riconosciuta dalla sentenza della C.t.p. n. 192/26/2005 e, con ricorso notificato all'Ufficio in data 05 luglio 2012, impugnava il silenzio rifiuto su tale ultima istanza.

Si costituiva l'ufficio difendendo la correttezza del proprio operato, avendo provveduto a corrispondere il rimborso del credito Irpeg e dei relativi interessi sulla scorta della citata sentenza della C.t.p. n. 192/26/2005, passata in giudicato.

La Commissione tributaria provinciale adita, con la sentenza n. 6082/03/2014, ha rigettato il ricorso della società contribuente, rilevando che la decorrenza degli interessi risultava fissata alla data del 31 dicembre 2002 dalla sentenza della C.t.p. n. 192/26/2005, passata in giudicato; la decisione veniva confermata dalla C.t.r. che, con la sentenza attualmente impugnata, rilevava il giudicato parziale sulla statuizione relativa al dies a quo di decorrenza degli interessi primari.

In primo luogo, il collegio ritiene che non sia influente, ai fini che qui interessano, la decisione di questa Corte (Cass. n. 16797 del 2016), che ha deciso la controversia già pendente al n. rg. 11641 del 2012, in quanto essa si è pronunciata sul ricorso dell'ufficio relativo agli interessi da maggior danno da ritardo, confermando la statuizione circa il loro riconoscimento nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e circa l'ammontare dedotto.

Passando all'oggetto dell'attuale controversia, la mancata impugnazione dell'esplicita statuizione, riportata in ricorso, per cui l'Amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento in favore della Milano Assicurazioni Spa della somma di Euro 21.610.047,15, oltre interessi tributari D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 44 dal 31 dicembre 2002, comporta, come rilevato dalla sentenza gravata, la formazione del giudicato parziale in ordine al dies a quo di decorrenza degli interessi.

Tale statuizione, contenuta nella sentenza della C.t.p. n. 192 del 2 febbraio 2005, non fu oggetto di gravame innanzi alla C.t.r. e deve ritenersi che la contribuente abbia prestato acquiescenza circa detta statuizione, non più oggi controvertibile.

Nè è condivisibile la tesi della società contribuente, secondo cui la statuizione andrebbe intesa come non preclusiva degli interessi maturati ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44) a decorrere dal primo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione (ossia dall'1 gennaio 1998) al 31 dicembre 2002, in quanto la determinazione esplicita del dies a quo di decorrenza indicato in sentenza è sorretta da una specifica motivazione e segna il limite entro il quale è stata accolta la domanda della contribuente.

Nel caso in esame, non può trovare applicazione neanche il principio secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere è inidonea ad acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. n. 12887 del 2009). Invero la C.t.p., sebbene avesse riconosciuto che non vi era contrasto tra le parti in ordine alla debenza

del rimborso Irpeg, riconosciuta dall'Agenzia delle entrate, non si è pronunciata in termini di cessazione della materia del contendere, invece esplicitamente condannando in dispositivo (e in coerenza con l'apparato motivazionale) l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della Milano Assicurazioni Spa della somma di Euro 21.610.047,15, oltre interessi tributari D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 44 dal 31 dicembre 2002 al saldo.

Rimane quindi del tutto condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata per cui la mancata impugnazione del capo di sentenza della C.t.p. n. 192/26/05, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso del credito, ha determinato il formarsi del giudicato parziale su tale capo, essendo stata proposta impugnazione solo sui residui capi.

Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 16.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2023

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza